COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 06.10.2003
COM(2003)580 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. PREAMBOLO

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto e dell'articolo 1 dell'allegato XI, il Consiglio procede annualmente all'esame del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità sulla base di una relazione presentata dalla Commissione.

Questa relazione stabilisce i diversi parametri ai quali ci si deve riferire per l'esame annuale e, in particolare, l'evoluzione del costo della vita per Bruxelles (indice comune e indice Bruxelles-capitale), l'evoluzione del potere d'acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici nazionali (indicatore specifico) e le parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

I dati forniti dal governo francese per il calcolo dell'adeguamento annuale delle retribuzioni nel 2002 non tenevano correttamente conto dell'aumenti retributivi dei funzionari francesi. L'indicatore specifico e l'adeguamento per il 2002 devono pertanto essere rettificati.

2. EVOLUZIONE DEL POTERE D'ACQUISTO DELLE RETRIBUZIONI DEI FUNZIONARI NAZIONALI

Indicatore specifico

Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri[1], Eurostat ha determinato l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali nei dodici mesi precedenti l'1.7.2002 per ciascuno degli Stati membri e per categoria di funzionari.

L'indicatore specifico modificato, che misura l'evoluzione reale netta delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali per il periodo di 12 mesi precedente l'1.7.2002, è pari a 1,7 % (0,7% prima della rettifica).

Gli andamenti dei singoli Stati membri sono riportati nella tabella A.

[1] Ivi inclusi i nuovi dati per la Francia.

TABELLA A

INDICATORE SPECIFICO

Variazione in termini reali delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali

1.7.2001 - 1.7.2002

Paese	Variazione nominale delle retribuzioni nette (%)	Variazione dell'indice dei prezzi al consumo (%)	**Variazione effettiva delle retribuzioni nette (%)**	Coefficiente di ponderazione (%)
Belgio	4,3	0,9	**3,4**	3,80
Danimarca	3,7	2,2	**1,5**	1,78
Germania	2,1	0,8	**1,3**	27,84
Grecia	11,4	3,3	**7,8**	2,05
Spagna	1,9	3,4	**-1,5**	4,36
Francia	6,1	1,4	**4,6**	22,91
Irlanda	6,0	4,4	**1,5**	0,81
Italia	1,4	2,2	**-0,8**	15,83
Lussemburgo	9,3	1,7	**7,5**	0,26
Paesi Bassi	1,9	3,4	**-1,5**	3,01
Austria	0,6	1,7	**-1,1**	2,02
Portogallo	1,6	3,4	**-1,7**	2,64
Finlandia	4,0	1,1	**2,9**	0,73
Svezia	2,3	2,0	**0,3**	1,46
Regno Unito	3,5	1,0	**2,5**	10,49
EUR15			**1,7**	100,0

EVOLUZIONE DEL COSTO DELLA VITA PER BRUXELLES

L'indice comune che misura l'evoluzione del costo della vita a Bruxelles per i dodici mesi precedenti il 1.7.2002, calcolato dall'Eurostat, è pari a 101,4. Per lo stesso periodo, l'indice belga relativo alla sua componente Bruxelles-capitale è pari a 100,8.

4. ADEGUAMENTO PROPOSTO

È previsto un adeguamento delle retribuzioni a decorrere dal 1.7.2002 in funzione dell'evoluzione del costo della vita registrato in ciascuna delle sedi di servizio nel corso del periodo di riferimento.

Poiché la componente Bruxelles capitale dell'indice belga presenta un'evoluzione di 0,8 % e l'indice comune è pari a 1,4 % nel periodo 1.7.2001-1.7.2002, il coefficiente d'aumento a titolo del costo della vita da incorporare nella tabella degli stipendi per Bruxelles è quindi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato XI dello statuto, pari a 1,3 % (25 % x 0,8 % + 75 % x 1,4 %).

L'evoluzione del potere d'acquisto dei funzionari delle amministrazioni centrali, constatata negli Stati membri nel corso del periodo dall'1.7.2001 all'1.7.2002 ed espressa dall'indicatore specifico, è di 1,7 % (0,7% prima della rettifica).

Ne risulta in totale un adeguamento nominale netto del 3% (2,0% prima della rettifica). Ciò comporta una rettifica dell'1% con effetto 1° luglio 2002.

Il 16 dicembre 2002 il Consiglio ha deciso un primo adeguamento[2]. Gli arretrati dovuti a seguito della rettifica terranno pertanto conto dei pagamenti già effettuati.

[2] GU L 347 del 20.12.2002, p. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee.

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[3] e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. …[4], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nel regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2265/02[5] non si era potuto tener conto correttamente dell'evoluzione delle retribuzioni nette dei funzionari francesi.

(2) I dati relativi a tale evoluzione sono attualmente disponibili e indicano che è opportuno procedere ad un adeguamento complementare.

(3) Occorre di conseguenza rettificare gli importi riportati nel suddetto regolamento che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee a seguito dell'esame annuale 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto 1° luglio 2002:

3 GU L 56 del 4.3.1968, p. 1.
4 GU …
5 GU L 347 del 20.12.2002, p. 1.

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

GRADI	SCATTI							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A1	12.298,93	12.952,26	13.605,59	14.258,92	14.912,25	15.565,58		
A2	10.914,29	11.537,72	12.161,15	12.784,58	13.408,01	14.031,44		
A3 / LA3	9.039,01	9.584,33	10.129,65	10.674,97	11.220,29	11.765,61	12.310,93	12.856,25
A4 / LA4	7.593,73	8.019,37	8.445,01	8.870,65	9.296,29	9.721,93	10.147,57	10.573,21
A5 / LA5	6.260,65	6.631,55	7.002,45	7.373,35	7.744,25	8.115,15	8.486,05	8.856,95
A6 / LA6	5.410,37	5.705,57	6.000,77	6.295,97	6.591,17	6.886,37	7.181,57	7.476,77
A7 / LA7	4.657,24	4.888,98	5.120,72	5.352,46	5.584,20	5.815,94		
A8 / LA8	4.118,91	4.285,02						
B1	5.410,37	5.705,57	6.000,77	6.295,97	6.591,17	6.886,37	7.181,57	7.476,77
B2	4.687,67	4.907,44	5.127,21	5.346,98	5.566,75	5.786,52	6.006,29	6.226,06
B3	3.931,98	4.114,72	4.297,46	4.480,20	4.662,94	4.845,68	5.028,42	5.211,16
B4	3.400,81	3.559,29	3.717,77	3.876,25	4.034,73	4.193,21	4.351,69	4.510,17
B5	3.039,88	3.168,13	3.296,38	3.424,63				
C1	3.468,69	3.608,56	3.748,43	3.888,30	4.028,17	4.168,04	4.307,91	4.447,78
C2	3.017,03	3.145,21	3.273,39	3.401,57	3.529,75	3.657,93	3.786,11	3.914,29
C3	2.814,32	2.924,14	3.033,96	3.143,78	3.253,60	3.363,42	3.473,24	3.583,06
C4	2.542,96	2.645,97	2.748,98	2.851,99	2.955,00	3.058,01	3.161,02	3.264,03
C5	2.344,76	2.440,84	2.536,92	2.633,00				
D1	2.649,93	2.765,79	2.881,65	2.997,51	3.113,37	3.229,23	3.345,09	3.460,95
D2	2.416,23	2.519,14	2.622,05	2.724,96	2.827,87	2.930,78	3.033,69	3.136,60
D3	2.248,87	2.345,12	2.441,37	2.537,62	2.633,87	2.730,12	2.826,37	2.922,62
D4	2.120,38	2.207,33	2.294,28	2.381,23				

b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 184,33 EUR è sostituito dall'importo di 186,14 EUR,

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 237,38 EUR è sostituito dall'importo di 239,71 EUR,

- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 424,07 EUR è sostituito dall'importo di 428,22 EUR,

- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 212,14 EUR è sostituito dall'importo di 214,22 EUR.

Articolo 2

Con effetto 1° luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

CATEGORIE	GRUPPI	CLASSI			
		1	2	3	4
A	I	5.774,37	6.489,63	7.204,89	7.920,15
	II	4.190,95	4.599,33	5.007,71	5.416,09
	III	3.521,83	3.678,71	3.835,59	3.992,47
B	IV	3.383,18	3.714,38	4.045,58	4.376,78
	V	2.657,44	2.832,61	3.007,78	3.182,95
C	VI	2.527,41	2.676,20	2.824,99	2.973,78
	VII	2.262,12	2.339,09	2.416,06	2.493,03
D	VIII	2.044,60	2.165,02	2.285,44	2.405,86
	IX	1.969,03	1.996,46	2.023,89	2.051,32

Articolo 3

Con effetto 1° luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

– a 111,71 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;

– a 171,28 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto 1° luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1* al 15* giorno	a partire dal 16* giorno	dal 1* al 15* giorno	a partire. dal 16* giorno
	EUR per giorno di calendario			
A 1 - A 3 e LA 3	72,62	34,22	49,85	28,64
A 4 - A 8 e LA 4 - LA 8 e categoria B	70,46	31,91	47,82	24,96
Altri gradi	63,93	29,77	41,15	20,58

Articolo 6

Con effetto 1° luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76[6], sono fissate a 323,81, 488,74, 534,38, 728,54 EUR.

Articolo 7

Con effetto 1° luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68[7], si applica il coefficiente 4,674337.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

6 GU L 38 del 13.2.1976, p. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/1987 (GU L 124 del 13.5.87, p. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n … (GU …).

7 GU L 56 del 4.3.1968, p. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. … (GU …).

SCHEDA FINANZIARIA

Previsione dell'incidenza sul bilancio, su un periodo di 12 mesi, dovuta alla rettifica di +1% dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti.

Unità: milione di EUR	**1.07.2002**	**-**	**30.06.2003**
ISTITUZIONI	Spese	Entrate	Totale
COMMISSIONE FUNZIONAMENTO	16,6	2,7	13,9
COMMISSIONE RICERCA	2,9	0,5	2,4
PARLAMENTO	3,5	0,6	2,9
CONSIGLIO	2,2	0,4	1,9
CORTE DI GIUSTIZIA	1,1	0,2	0,9
CORTE DEI CONTI	0,6	0,1	0,5
C.E.S. - C.d. R.	0,6	0,1	0,5
Organismi Decentralizzati	1,3	0,2	1,1
TOTALE RETRIBUZIONI	**28,8**	**4,8**	**24,1**
PENSIONI	**7,0**	**0,9**	**6,2**
TOTALE	**35,8**	**5,7**	**30,3**

Previsione dell'incidenza sul bilancio, su un periodo di 18 mesi, dovuta alla rettifica di +1% dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti.

Unità: milione di EUR	**1.07.2002**	**-**	**31.12.2003**
ISTITUZIONI	Spese	Entrate	Totale
COMMISSIONE FUNZIONAMENTO	24,9	4,1	20,9
COMMISSIONE RICERCA	4,4	0,8	3,6
PARLAMENTO	5,3	0,9	4,4
CONSIGLIO	3,3	0,6	2,9
CORTE DI GIUSTIZIA	1,7	0,3	1,4
CORTE DEI CONTI	0,9	0,2	0,8
C.E.S. - C.d. R.	0,9	0,2	0,8
Organismi Decentralizzati	2,0	0,3	1,7
TOTALE RETRIBUZIONI	**43,4**	**7,4**	**36,5**
PENSIONI	**10,5**	**1,4**	**9,3**
TOTALE	**53,9**	**8,8**	**45,8**

La Commissione ritiene che le ripercussioni di questa rettifica dell'adeguamento annuo 2002 possano essere riassorbite nel 2003 e nel 2004. Per quanto riguarda segnatamente la rubrica 5:

– per il 2003: la Commissione ritiene che alcune istituzioni dovrebbero proporre all'autorità di bilancio versamenti di « rastrellamento » destinati a mobilitare un volume massimo di stanziamenti disponibili nell'ambito delle singole sezioni. In considerazione dell'elevato livello delle spese sarà probabilmente necessario presentare un progetto di bilancio rettificativo per mobilitare il margine disponibile nell'ambito della rubrica 5 (20 Mio €). La suddivisione di detto margine tra le istituzioni potrebbe operarsi in proporzione alle ripercussioni delle rispettive spese. All'occorrenza i pagamenti della quota delle spese che non abbiano potuto aver luogo nel 2003 saranno effettuati a valere sugli stanziamenti per il 2004 agli inizi dell'esercizio.

– per il 2004: la Commissione ritiene che il margine disponibile nell'ambito della rubrica 5 copra le ripercussioni della rettifica in oggetto. Essa non ritiene peraltro opportuno proporre un progetto di bilancio rettificativo fin dalle prime fasi dell'esercizio. Tale progetto andrebbe al caso presentato nel corso dell'anno, laddove le previsioni concernenti l'insieme delle spese annue di ogni istituzione lo giustificassero.